

**L'avvocato della post-modernità.
Note a margine dell'obbligo di formazione per l'accesso alla professione forense¹**

di Roberta Lombardi

24 aprile 2018

*“L’ordinamento giuridico
è un’entità che si muove in
parte secondo le norme,
ma, soprattutto muove,
quasi come pedine in uno
scacchiere, le norme
medesime, che così
rappresentano piuttosto
l’oggetto e anche il mezzo
della sua attività, che non
un elemento della sua
struttura”*

Santi Romano

SOMMARIO: 0. L'avvocato e il suo tempo – 1. Il ruolo sociale della difesa e gli obiettivi di formazione dell'ordinamento forense nella legge professionale n. 247/2012 – 2. Il ruolo delle Scuole forensi nella formazione dell'Avvocato. Il quadro normativo di riferimento – 3. Uniformità interpretativa e soft regulation: le Linee guida della Scuola Superiore dell'Avvocatura – 4. La costituzione delle Scuole forensi e il procedimento di accreditamento degli altri soggetti formatori.

0. L'avvocato e il suo tempo

«Come è possibile isolare una storia singolare se essa implica altre storie che la attraversano e la “condizionano”?» si chiedeva Italo Calvino nelle *Lezioni Americane*². Domanda analoga può essere posta per l'avvocato del futuro. Come separare infatti le vicende della formazione di un giurista, dedito al ruolo sociale della difesa, dall'epoca in cui si è trovato a vivere?³

¹ Questo articolo si inserisce nell'ambito di una ricerca finanziata dall'Università degli studi del Piemonte Orientale sui Fondi destinati alla ricerca locale.

² I. CALVINO, *Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio*, Milano, Mondadori, 2016.

³ Della riflessione, posta in generale per lo studioso del diritto, sono debitrice a S. CASSESE, *Il mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo tempo*, Bologna, il Mulino, 2008, p. 9.

Non può esistere una cesura tra l'insegnamento della scienza giuridica, soprattutto se diretta a formare (e trasformare) uno dei suoi tradizionali operatori giuridici⁴, e la società con cui essa è inestricabilmente connessa. Le norme della legge professionale che mettono in relazione la preparazione culturale del giovane praticante con la funzione sociale dell'avvocatura suggeriscono una cifra "comune" che deve caratterizzare il percorso intellettuale di colui che sarà chiamato ad applicare il diritto ai casi della vita⁵, ossia l'attenzione costante verso la realtà, verso la società.

Il diritto non è solo la norma, ma neppure solo l'istituzione o l'ordinamento. E' tutto questo. Va considerato insieme agli uomini, agli interessi, al contesto in cui esso vive. Il diritto è scritto sulla pelle degli uomini – come ci ha ammonito Paolo Grossi nelle sue lezioni fiorentine – «è cosa di uomini e agli uomini finalizzata, intrisa di umanità e pertanto da essa non isolabile»⁶. Non si può indugiare nell'idea, vecchia e superata, di un diritto, progettato dall'alto e del tutto avulso e sradicato dall'esperienza. Il diritto non è «qualcosa che piove dall'alto e che la società subisce, ma il prodotto spontaneo di essa, che si auto-ordina osservando la regola organizzativa posta in essere, e auto-ordinandosi si salva da una perenne rissa suicida»⁷. Per questo l'universo giuridico deve essere guardato "di sotto in su"⁸, perché solo adagiandosi sui fatti esso si disvela per quel che è: non chiuso tra recinti invalicabili e autoritari ma aperto e stratificato nel suo immedesimarsi con la società e con il suo divenire quotidiano.

Occorre quindi uscire dai recinti canonici dell'insegnamento tradizionale se si vuole veramente indagare la complessa realtà giuridica nell'era del post-modernismo, per non rimanere ancorati alla grammatica normativa e alle tabelline formali che non ci restituiscono un'idea del diritto aderente alla società in cui viviamo.

La vita del diritto e la sua linfa teorica sono mutate, perché la liquefazione dei corpi solidi della prima modernità non si addice più ad un giurista che sia semplice recettore di sostanze normative predefinite: il contesto complesso e articolato in cui ciascun avvocato è ormai costretto a muoversi impone il recupero della natura pratica e sociale della scienza giuridica.

In altri termini un diritto concepito come una rete di relazioni interpretative, intessute da una molteplicità di attori, richiede una nuova figura di giurista, che non si accontenti di essere mero esegeta, commentatore, tecnico del combinato disposto. Che oltre a possedere i "ferri del mestiere", a padroneggiare le tecniche e a conoscere i metodi tradizionali, sia portato ad allargare lo sguardo oltre ai recinti già noti, ad andare oltre il diritto inteso come tecnica pura e al metodo dogmatico come unico strumento e utensile della sua esperienza professionale.

Interrogarsi su come insegnare diritto nelle Scuole forensi significa interrogarsi preventivamente sulle trasformazioni del diritto, sul suo perenne divenire e soprattutto sulla specificità di quel peculiare modo di incontrarsi tra fatti e norme che dà vita ad un sistema autopoietico.

⁴ Il riferimento è ovviamente all'avvocato che insieme a giudice e notaio si caratterizza per esercitare una tra le tre tradizionali professioni legali.

⁵ Il diritto, cioè, ha anche una funzione di "incivilimento" nel senso gramsciano del termine, cfr. A. GRAMSCI, *Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura*, Torino, Einaudi, 1949.

⁶ Il riferimento è a P. GROSSI, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, Bologna, 2008, p. 24 che parla di carnalità del diritto, dove carnalità è sinonimo di storicità.

⁷ P. GROSSI, op.ult.cit., p.27.

⁸ Secondo l'opinione di E. FINZI, contenuta nelle *Relazione Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, in *Atti del primo congresso nazionale di diritto agrario*, Firenze, 1935.

Occorre allora diversificare gli approcci, allargare il campo di osservazione, varcare le frontiere, superare i confini interdisciplinari, territoriali e temporali in cui si è troppo a lungo compresso lo studio del diritto⁹.

E tutto ciò porta ad un ripensamento delle strategie didattiche; perché «*procedure is to law what scientific method is to science*», come da tempo afferma la Corte Suprema americana¹⁰, e perché « la pesantezza, l'inerzia e l'opacità del metodo si attaccano subito alla materia se non si trova il modo di sfuggirle», per chiudere questa breve premessa con un'altra citazione dello stesso Autore che ne ha occasionato anche l'apertura¹¹.

1. Il ruolo sociale della difesa e gli obiettivi di formazione dell'ordinamento forense nella legge professionale n. 247/2012.

1.1 La legge professionale è stata concepita nell'ottica di una ragione di fondo che traspare con evidenza tra le righe delle norme che la costituiscono: la valorizzazione della funzione culturale e sociale dell'avvocato «stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti» alla cui tutela è preposto l'ordinamento forense (art. 1 co, 2).

L'art. 3 (Doveri e deontologia), comma 2, della legge, tenendo conto proprio del rilievo sociale della difesa, esprime la necessità (*rectius* il dovere) che l'esercizio della professione sia svolto all'insegna di una serie di valori (indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza) la cui sommatoria si esprime nel termine che, non a caso, è posto a chiusura del loro elenco e che tutti li racchiude e li rappresenta: la «competenza».

Su questa fondamentale premessa, la legge di riforma prescrive innanzitutto che l'ordinamento forense (art. 1 co, 2 lett. d)) favorisce «l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito».

Impone altresì l'obbligo per l'avvocato, di curare «il costante e continuo aggiornamento» della propria competenza professionale, per assicurare la qualità delle prestazioni e contribuire «al miglior esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia» (art. 11, co 1, Formazione continua).

Le norme ci dicono, dunque, che l'attività di formazione, rappresenta il pilastro di una normativa di riforma che ha tra i suoi assi portanti la valorizzazione del profilo professionale e culturale dell'avvocatura.

E la strada è tracciata fin dal suo esordio: il percorso di "educazione" che deve accompagnare il praticante ad abbracciare, comprendere ed interpretare i valori e lo spirito dell'alta funzione sociale che sarà chiamato ad esercitare - la «difesa nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia», appunto - va ben al di là di un percorso formativo finalizzato a realizzare una mera trasmissione di saperi.

⁹ M. VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino, Giappichelli, 2007, in particolare p. 302 s. in cui richiama il passaggio da giurista "recettore" di sostanze al giurista "tessitore" di relazioni.

¹⁰ Us Supreme Court, Gault 387 US 1/15/1967.

¹¹ I. CALVINO, *Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio*, Milano, Mondadori, 2016, p., con riferimento alla lezione sulla leggerezza, e della pensosità, in particolare, p. 14 s.

Sono i principi di riforma dell'ordinamento professionale ad imporre la considerazione per cui sarebbe senz'altro riduttivo parlare, in questo caso, di un semplice percorso di formazione.

Il richiamo alle disposizioni citate permette invece di individuare obiettivi di apprendimento di ben altro spessore: guidare i giovani a sviluppare e affinare le facoltà intellettuali e le qualità morali sulla base di determinati principi che trovano un punto di riferimento essenziale nell'autonomia e nell'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale (art. 3, co1) del futuro avvocato.

Obiettivi senza dubbio ambiziosi, che mirano a creare uno *status*.

Meglio: i corsi di formazione per l'accesso alla professione devono attuare un processo di crescita completa, che non si esaurisce in una preparazione di tipo tecnico-giuridico, che non si limita a trasmettere una somma di saperi necessari a sviluppare le capacità e le abilità necessarie all'esercizio della professione legale, ma che si dimostra capace di confezionare l'*habitus* di un professionista chiamato ad attribuire, attraverso la sua competenza, dignità alla funzione della difesa dei diritti.

In fondo, non si deve dimenticare – come da qualcuno è stato sottolineato – il paradosso che si verifica in tutte le occasioni in cui si esercita una delle tradizionali professioni legali e di cui è protagonista anche l'avvocato: un privato cittadino riesce, per qualche ragione misteriosa, ad ergersi sui suoi simili, per enunciare ad essi quali debbano essere le regole del caso atte a disciplinare la civile convivenza¹².

2. Il ruolo delle Scuole forensi nella formazione dell'Avvocato. Il quadro normativo di riferimento.

In questo scenario diventa dunque cruciale (e origine di ogni ulteriore sviluppo di ragionamento) il concetto di competenza e il ruolo strategico giocato dalle Scuole forensi¹³ alle quali proprio – stando all'interpretazione del quadro normativo di riferimento – i Consigli degli Ordini demandano, in via principale, la funzione di attendere alle iniziative tese ad elevare la cultura e la professionalità degli Avvocati, rendendoli più consapevoli dei loro doveri (art. 29 co 1, lett. g), Compiti e prerogative del Consiglio).

Che a tali istituzioni formative debba essere affidato un ruolo strategico nella preparazione, nella crescita e nella valorizzazione del prestigio culturale (*id est* nella competenza) dell'avvocato si evince anche dall'art. 2 co 5 del recentissimo regolamento ministeriale di attuazione dell'art. 43, co. 2, della l. professionale¹⁴ e

¹² A. GAMBARO, *Il successo del giurista, in Il foro it.*, 1983, V, c. 85. Di recente le osservazioni sono state riprese da G. PASCUZZI, *Il problem solving nelle professioni legali*, Bologna, 2017, p. 12.

¹³ Di Scuole si parla, nella legge professionale: nell'art. 11, co. 5, laddove si prevede che le Regioni possano disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di «... scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati»; nell'art. 29, co. 1, lett. c), laddove, elencando le funzioni ed i poteri del CNF si dice che questi «... istituisce ed organizza scuole forensi»; nell'art. 29, co. 1, lett. e), laddove si stabilisce che sempre il CNF «... organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'art. 9 comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista d'intesa con le associazioni specialistiche ...».

¹⁴ Si tratta del regolamento di cui al Decreto del Ministero della giustizia, 9 febbraio 2018, n. 17, pubblicato sulla G.U. del 16 marzo 2018, i cui effetti si applicheranno ai tirocinanti iscritti nel Registro a partire dal 29 settembre 2018 (secondo quanto stabilisce l'art. 10 dello stesso regolamento che ne disciplina il periodo transitorio). Il co 5 dell'art. 2 del regolamento prevede che “i consigli dell'Ordine

dall'art. 3 del Regolamento del Cnf 20 giugno 2014, n. 3. L'autonomia normativa riconosciuta dal legislatore all'ordinamento forense, esprime – in queste disposizioni – la scelta precisa che ogni momento di formazione e crescita del percorso professionale dell'avvocato, sia esso rivolto al tirocinio, agli obblighi di formazione continua, o al conseguimento del titolo di specialista, venga attuato dagli Ordini circondariali, non direttamente, ma per il tramite delle Scuole forensi, che possono essere istituite con apposita convenzione, anche con la partecipazione delle Università¹⁵.

Da ciò consegue la necessità che la loro costituzione e il loro funzionamento non possano più essere (solo) ricondotte al frutto di iniziative spontanee e “buone prassi” di singoli e volenterosi Consigli dell'Ordine, grazie alle quali si è comunque dato vita ad una realtà articolata e diffusa su tutto il territorio nazionale. E' impellente la necessità di riordinare i tasselli di un mosaico troppo eterogeneo nei suoi modelli e nelle sue manifestazioni organizzative perché possa essere ad oggi riguardato alla stregua di un unico corpo “compatto”, dedito alla realizzazione di obiettivi condivisi e univoci di formazione della professionalità del futuro avvocato.

E' tempo, dunque, di uniformità e di regolazione. Occorre attribuire alle Scuole forensi, già esistenti e di nuova istituzione, concordanza di “stili” e “sostanza”. Non si può correre il rischio di una navigazione incerta in mari aperti, se non sono chiari e definiti gli approdi.

L'entrata in vigore del Regolamento ministeriale n. 17/2018, rappresenta, in questo viaggio esplorativo, la bussola orientatrice.

Esso pone un primo approdo essenziale: rende attuale, senza più alcun tipo di riserva o dubbio, l'obbligo della frequenza, con profitto, di corsi di formazione di indirizzo professionale¹⁶ da parte del tirocinante, in aggiunta alla pratica assidua presso

provvedono *di regola* all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso *le scuole forensi* di cui all'art. 29, co 1, lett. c) della legge professionale”

¹⁵ L'art. 3 del citato regolamento così dispone: “1. Le Scuole forensi organizzano e predispongono, secondo le modalità di cui al presente regolamento, le attività previste dalla legge e finalizzate alla formazione professionale.

2. In particolare:

a) gli Ordini circondariali organizzano i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, di cui all'art. 43 della legge professionale, per il tramite delle Scuole forensi, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al citato art. 43, comma 2;

b) le attività di formazione continua gestite dai Consigli dell'Ordine circondariale, di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale, possono essere organizzate e promosse dalla locale Scuola forense;

c) con riferimento ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3 della legge professionale, le convenzioni stipulate tra gli Ordini circondariali forensi e i Dipartimenti di Giurisprudenza possono prevedere il coinvolgimento delle Scuole forensi nell'organizzazione dei suddetti percorsi, nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 1 della legge professionale”.

¹⁶ Il co 1 dell'art. 43 della l. n. 247/2012 sancisce che “ Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.” Come sarà meglio evidenziato nel § 4, nell'art. 43 non si fa riferimento diretto ed esclusivo alle Scuole . E', come si è detto, l'autonomia normativa dell'ordinamento forense che esprime questa competenza, nel rispetto dei principi della legge professionale, nell'art. 3/2014 del Regolamento del Cnf, che anticipa le disposizioni del regolamento ministeriale di attuazione della l. n. 247/2012.

uno studio professionale per tutto il periodo dei diciotto mesi¹⁷. Da ciò l'esigenza di una cornice normativa chiara e precisa che circoscriva l'autonomia dei soggetti formatori, per assicurare livelli omogenei di "educazione forense" al giovane praticante, non solo in relazione alla quantità della docenza, (imposta dalla legge per 18 mesi appunto, per non meno di centosessanta ore di aula) ma anche alla qualità del percorso formativo di coscienze intellettuali.

L'emanazione del predetto regolamento ha in sé il presupposto che la legge n. 247/2012 sia, rispetto all'oggetto disciplinato, lacunosa fino al punto da dover essere integrata.

Il legislatore si è infatti limitato a formulare per le parti più complesse della legge o per quelle più "critiche" e "sensibili" sotto il profilo degli interessi regolati, un testo a carattere volutamente generico: da un lato delegando il Governo ad adottare decreti legislativi per il completamento normativo della materia¹⁸; dall'altro, in ottemperanza alla disposizione generale dell'art. 1, co 3¹⁹ – come nel caso dell' art. 43, co 2²⁰ – prevedendo il prolungamento della disciplina (*id est*: l'integrazione dei contenuti e la precisazione del contesto al quale si dirige la legge) in sede regolamentare, al fine di assicurare alla medesima la chiarezza e l'univocità che mancano nella legge.

Se così è, è ovvio che sia la stessa legge a prevedere che essa sarà efficace solo quando il regolamento di attuazione e integrazione sarà emanato; si spiega allora perché i regolamenti sono legittimi se, e solo se, la legge reca norme di principio rispetto alle quali il regolamento costituirà attuazione ed integrazione; si spiega anche

¹⁷ L'art. 3 del regolamento ministeriale n. 70/2016, recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, co 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 precisa, al co 1, tra l'altro che "Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo. (...)".

Al terzo comma ribadisce poi che "oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

¹⁸ Si tratta delle discipline più complesse, ad es. riguardanti l'esercizio della professione in forma societaria (art. 5) o relativa al riordino della difesa d'ufficio (art. 16).

¹⁹ Secondo cui "All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 17 co 3 della legge n. 400/1988..."

²⁰ L'art. 43, 2 co, della l. n.247/2012 stabilisce infatti che "Il Ministro della Giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

- a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
- b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
- c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;
- d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza".

perchè è opinione unanime che tali regolamenti siano ammissibili solo se esiste riserva di legge relativa in riferimento alla disciplina ad essi demandata e non lo siano invece in caso di riserva assoluta.

Ebbene, dal tenore letterale dell'art. 43 pare evincersi quanto segue: il primo comma dell'articolo reca una disposizione cogente e puntuale, in quanto fissa un precetto ben definito e non già una mera direttiva che necessita di successiva integrazione ad opera di un regolamento ministeriale. Dispone infatti che "Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge".

Con riferimento ad essa, il comma 3 dell'art. 3 del D.M. n. 70/2016²¹ non aggiunge nulla, perché nulla deve aggiungere: la norma regolamentare non fa altro che limitarsi a richiamare l'obbligatorietà della frequenza dei corsi di formazione, già sancita espressamente e puntualmente dall'art. 43 della legge professionale. Poiché il D.M. può solo limitarsi a ribadire l'esistenza di tale obbligo, lo stesso assume, in relazione a questo profilo, la natura di mero regolamento di esecuzione della legge professionale.

Il secondo comma dell'art. 43 della legge professionale, invece, contiene espressamente delle direttive – di cui alle lett. a), b), c), d)²² – rivolte al Ministro, alle quali deve essere data attuazione con successivo regolamento ministeriale: sotto questo profilo, dunque, la fonte normativa secondaria costituisce un vero e proprio regolamento attuativo-integrativo poichè completa la disciplina, prevista solo in via di principio, dalla legge professionale.

In particolare, la legge pone gli elementi essenziali di contenuti che la disciplina di dettaglio è chiamata a specificare e contestualizzare in riferimento a:

a) indicazione di rigorosi requisiti dei soggetti legittimati ad organizzare i corsi di formazione (e diversi dai Consigli degli Ordini e dalle Associazioni forensi già giudicati idonei) necessari per ottenere l'accREDITAMENTO presso i Consigli degli Ordini, sentito il Consiglio nazionale forense²³;

b) contenuti dei corsi che, al fine di assicurare l'omogeneità di preparazione e valutazione dei giovani praticanti su tutto il territorio nazionale, vengono direttamente individuati dalla legge, limitatamente agli insegnamenti "essenziali" (linguaggio giuridico, redazione degli atti giudiziari, tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, tecnica di redazione del parere stragiudiziale, tecnica di ricerca)²⁴;

²¹ Il riferimento è al già citato regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, co 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

²² Per il testo dell'articolo cfr. *supra* nota (19).

²³ Sul punto si veda il successivo § 4, relativo all'accREDITAMENTO dei soggetti formatori.

²⁴ In particolare l'art. 3 co 2 del regolamento ministeriale precisa che i corsi devono prevedere approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie:

- a) Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo.
- b) Diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie.
- c) Ordinamento e deontologia forense.
- d) Tecnica di redazione degli atti giudiziari, in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale.
- e) Tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale.
- f) Teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense.

c) durata minima dei corsi, il cui carico didattico non può comunque essere inferiore a centosessanta ore, per quanto espressamente prevede sempre l'art. 43, co 2, ma che le Scuole possono ben decidere di estendere²⁵;

d) modalità e condizioni per la frequenza dei corsi da parte del praticante, nonché quelle relative alle verifiche intermedie e finale del profitto.

Per soffermarsi sull'analisi del campionario delle "capacità" e dei "saperi" che il legislatore ha – più o meno consapevolmente – confezionato per il futuro avvocato tra le righe dell'art. 43, co 2, lett. b), occorre tuttavia coordinare la lettura di tale articolo con quella del successivo art. 46, co 6²⁶, senza la considerazione del quale l'interpretazione del primo risulterebbe parziale e insufficiente ai fini del disegno normativo.

L'art. 46, co 6, infatti, precisando i criteri sulla base dei quali verrà valutata l'acquisizione della "competenza" professionale del discente/praticante, dà un'indicazione indiretta ma precisa di *come insegnare cosa*, ovverosia delle metodologie attraverso le quali i contenuti didattici "essenziali", elencati all'art. 43, devono essere impartiti. Gli obiettivi di apprendimento sono strettamente legati infatti ad altri due aspetti essenziali del percorso formativo: le metodologie didattiche e i sistemi di valutazione.

A parere di chi ha saputo leggere e interpretare attentamente le norme²⁷, il legislatore ha individuato una tassonomia di "saperi" necessari a formare la "competenza" dell'avvocato, passibile di essere strutturata, nel seguente schema: l'avvocato deve padroneggiare le diverse branche del diritto (conoscenza del sapere giuridico)²⁸; deve sfruttare la conoscenza acquisita del diritto per trovare la soluzione ad un problema giuridico (*problem solving*) e saper trasfondere, in modo chiaro, il ragionamento giuridico in un atto di causa (possesso di abilità)²⁹; deve comprendere

g) Diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico.

h) Organizzazione e amministrazione dello studio professionale.

i) Profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense;

l) Elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.

²⁵ Si veda in particolare, l'art. 5 del regolamento ministeriale che, nel ribadire la durata minima non inferiore a 160 ore, prescrive che i corsi siano organizzati secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, e secondo due moduli semestrali (novembre- aprile; maggio-ottobre) anche al fine di assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali (co 1).

²⁶ Tale articolo precisa che "Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione".

²⁷ Il riferimento è a G. PASCUZZI, *Avvocati formano avvocati*, Bologna, 2015, p. 85 s.

²⁸ L'art. 46, co 3 della l. n.247/2012, precisa che nella prova di esame il candidato deve dimostrare la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

²⁹ Art. 43 co 2 lett. b) e art. 46 l. n. 247/2012.

l'ambiente in cui opera e saper gestire le interazioni sociali con gli altri attori del contesto, adottando comportamenti appropriati a quelli dettati dai codici di deontologia (possessione dell'*habitus* del giurista, di cui si è detto, strettamente connesso al ruolo sociale della difesa)³⁰.

Per rendere più chiaro il discorso ed esemplificare, nella redazione di un parere la valutazione della prova deve tener conto, oltre alla conoscenza dei fondamenti teorici dell'istituto trattato, della concreta capacità del discente di saper:

- 1) risolvere specifici problemi giuridici³¹, anche eventualmente cogliendo profili di interdisciplinarietà della questione³²;
- 2) argomentare correttamente la tesi sostenuta³³;
- 3) utilizzare chiarezza, logicità e rigore metodologico³⁴ nella riflessione giuridica effettuata.

Si tenga conto che anche nella normativa che fa riferimento alla disciplina della formazione *post lauream* l'art. 7, co 6 del decreto n. 537/1999, nel descrivere gli approcci didattici da adottare nelle scuole di specializzazione per le professioni legali stabilisce che "l'attività didattica consiste in appositi moduli dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale ad attività pratiche quali esercitazioni, discussioni e simulazioni di casi, *stages* e tirocini, discussione pubblica di temi (...) ed implica l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici".

Allargando ancora lo sguardo oltre i confini nazionali, quando si avviò il cd. "processo di Bologna" con l'obiettivo di realizzare uno spazio europeo dell'istruzione superiore e favorire la convergenza dei sistemi universitari dei quarantacinque Paesi partecipanti³⁵, si cominciò ad attuare quel mutamento di prospettiva, che la legge n. 247/2012 oggi consolida nei percorsi di accesso alla professione. Ossia mettere in esponente i risultati dell'apprendimento rispetto ai contenuti dei programmi disciplinari e interpretare tali risultati come acquisizione di competenza e abilità.

In questa prospettiva i cd "descrittori di Dublino" (indicatori sui quali sono tra l'altro anche valutati i corsi di laurea universitari) spiegano che i titoli che aprono la possibilità di accedere alle professioni di avvocato (e di notaio)³⁶ possono essere conferiti a discenti che, non solo abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione tali da estendere o rafforzare quelle associate al primo ciclo di studi universitari, ma abbiano altresì maturato abilità nel risolvere problemi legati a tematiche nuove e/o interdisciplinari, nel gestire le complessità, nonché nel formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi.

Si ritiene fondamentale questo collegamento tra progetto educativo e obiettivi di apprendimento, perché esso ci suggerisce una riflessione importante e cioè che una nuova figura di giurista esiga, a sua volta, un profondo rinnovamento dei metodi di

³⁰ Art. 46 e 41 l. n. 247/2012

³¹ Art. 46, co 6, lett. b)

³² Art. 46, co 6, lett. d)

³³ Art. 46, co 6, lett. e)

³⁴ Art. 46, co 6, lett. a)

³⁵ Sul punto si rinvia per un'analisi più ampia a G. PASCUZZI, *Avvocati formano avvocati*, cit. p. 75 s.

³⁶ Cfr. Il documento MIUR relativo al quadro dei titoli italiani del 2010 in <http://quadrodeititoli.it>.

insegnamento (e questo già a partire dai corsi di laurea³⁷). Perché, è appena il caso di sottolineare che, se alcune nuove capacità devono essere possedute dai giovani per il perseguimento di un progetto culturale che miri a creare una classe professionale all'altezza del ruolo riconosciuto alla funzione sociale della difesa, occorre che queste capacità siano insegnate nelle Scuole Forensi: non possiamo chiedere ai giovani di dimostrare – all'esame di abilitazione, secondo i criteri di valutazione posti dalla legge – il possesso di qualcosa che non è stato illustrato, trattato, praticato. Del resto in questo senso si esprime lo stesso Regolamento ministeriale (art. 3, co 1) nel momento in cui afferma che «i corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense», non tralasciando peraltro di assicurare – e qui torna l'importanza del profilo culturale – «la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato».

Ma il problema è anche un altro e sta forse ancora più a monte: interrogarsi sulla formazione del giurista significa anche interrogarsi sulla propria identità di docenti, capire e/o ricostruire il ruolo del nostro ufficio di avvocati formatori in seno alle Scuole Forensi, «per non trovarsi tutti, un giorno, lungi dalla corrente della vita reale, in un asilo di vecchi»³⁸.

Il problema è complesso e delicato, soffermarsi su di esso ci porterebbe fuori dai confini di questa parte di trattazione, che impone invece uno sguardo e un'attenzione costante alle norme della nuova legge professionale; valga solo come provocazione e monito per le parti da svolgere nei contributi a seguire.

Sembra comunque intuitivo il fatto che non sia possibile affidare l'insegnamento di tali abilità a (quella che Vittorio Scialoja chiamava) una inutile «predicazione» o ad un anacronistico e ininterrotto «soliloquio ad alta voce» (Norberto Bobbio), né ridurre il compito del docente, formativo di coscienze intellettuali ad una comunicazione di notizie oggettivamente corrette³⁹.

A seguire l'insegnamento del politologo statunitense Robert Dahal⁴⁰, è il problema da indagare che deve fornire il criterio per scegliere la metodologia adeguata (di studio e quindi) di insegnamento e non il contrario.

Soprattutto una *lectio* «informativa» non appare adeguata a raggiungere gli obiettivi di apprendimento che la nuova legge professionale indica, in una locuzione sintetica ma efficace, come consapevolezza autentica della propria identità professionale.

Il «cosa» (i contenuti essenziali dei corsi) e il «perché» (gli obiettivi didattici da conseguire) portano con sé il «come» (la strategia didattica) insegnare (*recitus educare*).

Occorre necessariamente superare la fissità e la staticità della lezione cattedratica, di trasmissione di mero sapere dichiarativo, dove l'unico ad avere un ruolo attivo è il docente che parla a discenti che non sanno o presume non sappiano. La Scuola forense deve costituire una comunità dove avviene il contrario di quello che

³⁷ Segnali che dà la riforma, in questo senso, inserendo il semestre anticipato di pratica forense nell'ultimo anno di studi universitari.

³⁸ N. IRTI – E. SEVERINO, *Dialogo su diritto e tecnica*, Roma-Bari, Laterza, 2004.

³⁹ P. GROSSI, *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, cit. p.19.

⁴⁰ R. DAHAL, *Sull'uguaglianza politica*, Laterza Roma-Bari, 2007.

accade nelle università-città: non è il docente che parla a giovani che non sanno, ma sono discenti che sanno, avendo letto testi, documenti o atti assegnati dal docente, che discutono sotto la sua guida⁴¹.

Il problema della formazione del giurista oggi non è un problema di trasmissioni di nozioni tecniche, ma è, in primo luogo, necessità di sviluppare nel discente capacità di comprendere le trasformazioni del diritto e gli strumenti della loro governabilità⁴².

Nelle Università di Antico Regime, nella cerimonia di dottorato, il candidato giurava su un libro prima aperto e poi chiuso. Con questo rito, al futuro dottore, era dato un duplice avvertimento. Il libro aperto gli ricordava di non trascurare gli studi nell'avvenire. Quello chiuso significava che non tutto il sapere è contenuto nei libri⁴³.

3. Uniformità interpretativa e *soft regulation*: le Linee guida della Scuola Superiore dell'Avvocatura.

L'effettiva realizzazione del progetto culturale dal quale muovono gli intenti della legge professionale passa (anche) attraverso due ordini di azioni complementari al disegno normativo tratteggiato nelle norme e rimesse alla competenza del Cnf, quale ente pubblico associativo dei Consigli degli Ordini e in questo senso – si consenta l'espressione impropria ma esplicativa - "organo di autogoverno" dell'Avvocatura: la prima, a carattere regolatorio, rappresentata dalle Linee guida elaborate della Scuola Superiore dell'Avvocatura, collante di uniformità interpretativa e corretta applicazione della complessa e diffusa regolazione della materia; la seconda, a carattere più propriamente amministrativo, rappresentata dall'espletamento di controlli di autorizzazione preventiva, ossia di accreditamento dei soggetti formatori, e di successiva vigilanza sul rispetto delle norme e del buon operato delle attività impartite ed espletate dagli stessi operatori.

Nell'obbiettivo di "semplificare" il sistema di disciplina elaborato dalla normativa primaria (legge professionale) e secondaria (regolamento ministeriale, regolamento del CNF) in tema di formazione, il CNF per il tramite del suo organismo di promozione della cultura professionale, la Scuola Superiore dell'Avvocatura, ha il compito precipuo di elaborare Linee guida, sulla base delle quali dovranno essere strutturati i corsi di formazione, proprio al fine di «garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale» (art. 3, co 3 del D.M. n. 17/2018).

Si tratta di uno strumento di regolazione flessibile e non vincolante, di cd. *soft law*, articolato in un insieme di disposizioni tecnico-giuridiche, la cui forza cogente viene affidata non al carattere vincolante delle regole, quanto all'adesione volontaria delle stesse da parte dei suoi destinatari⁴⁴.

⁴¹ F. WAQUET, *Parler comme un livre. L'oralité et le savoir*, Paris, Albin Michel, 2003 p. 259, secondo quanto si legge anche in S. CASSESE, *Il mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo tempo*, cit., p. 185.

⁴² O. ROSELLI, "Osservatorio sulla formazione giuridica" ed introduzione dei lavori, in V. CERULLI IRELLI, O. ROSELLI (a cura di), *Unitarietà della scienza giuridica e pluralità dei percorsi formativi*, ESI, Napoli, 2006, p. 26 s.

⁴³ Sempre secondo quanto si legge anche in S. CASSESE, *Il mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo tempo*, cit., con particolare riferimento al capitolo *Speranze nell'Università*, p. 183 s.

⁴⁴ Per mutuare l'espressione che evoca il titolo di una pubblicazione di R. BIN, *Soft law, no law*, in A. SOMMA, *Soft law e hard law nelle società post-moderne*, Torino, 2009. In tema, di recente, *ex multis* si veda G. MORBIDELLI, *Linee guida dell'ANAC: comandi o consigli?*, in *Atti del Convegno di Scienze dell'Amministrazione di Varenna*, 2016, nonché la relazione presentata al convegno annuale di AIPDA

La *soft law*, pur trovando la propria legittimazione nella legge (*hard law*) se ne discosta perché, in particolari situazioni e ambiti settoriali, si riconosce opportuno affiancare alle norme precettive un intervento di *moral suasion* - contrapposto al diritto "duro", "arcigno", di "opprimente provenienza statale" - caratterizzato da un maggiore grado di informalità, che si colloca al di fuori delle fonti normative tipizzate, dando origine a ciò che nel diritto anglosassone si definisce *tertiary rules*.

In linea con i pareri espressi dal Consiglio di Stato sulla natura di tali atti regolatori⁴⁵, si ritiene dunque di poter inquadrare le linee guida della SSA nell'ambito della categoria degli atti amministrativi generali (sostanzialmente normativi), che, pur rivolti ad una "generalità" di destinatari (sia pur di uno specifico ambito, ossia le Scuole forensi e gli altri istituti di formazione individuati dalla legge), vengono adottati per disciplinare situazioni concrete e per soddisfare esigenze pubbliche di uniformità e chiarezza (quindi certezza) delle norme di settore.

Inoltre le Linee guida risultano essere, nel caso specifico, idonee alla "ripetizione nell'applicazione" e capaci di regolare una serie indefinita di casi, integrando così i requisiti tipici degli atti normativi, così come delineati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato⁴⁶.

Poiché il potere regolatorio esercitato dalla SSA attraverso la predisposizione delle Linee Guida rappresenta una compressione dell'autonomia normativa organizzativa dei singoli Ordini Circondariali, riconosciuta dalla legge professionale e più specificamente dallo stesso art. 3, co 3 del regolamento ministeriale n. 17/2018, nonché dall' art. 1, co 2 del regolamento del Cnf n. 3/2014, va da sé che esso implichi

(Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo) del 2015 da M. MAZZAMUTO, *L'atipicità delle fonti nel diritto amministrativo*, oggi in *Dir. amm.*, 2015, 683 ss.; F. CINTIOLI, *Il sindacato del giudice amministrativo sulle linee guida, sui pareri del cd.precontenzioso e sulle raccomandazioni di ANAC*, in *Dir. Proc. Amm.*, 2017, p. 381 ss; G.A. GIUFFRÈ, *Le "nuove" dimensioni del regolamento. Il caso delle linee guida ANAC* in www.federalismi.it, n. 2/2017;

⁴⁵ Consiglio di Stato, parere 1 aprile 2016, reso sulla bozza del Codice degli appalti e delle concessioni.

⁴⁶ Va messo in evidenza che neanche l'applicazione dell'atto ad un settore limitato può escludere, per ciò solo, la sua natura regolamentare.

Ciò è stato chiarito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. St., Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 9). che ha affermato che «un atto può essere qualificato normativo anche se non si indirizza, indistintamente, a tutti i consociati, e ciò in quanto la "generalità" e l'"astrattezza" che contraddistinguono la "norma" non possono e non devono essere intesi nel senso di applicabilità indifferenziata a ciascun soggetto dell'ordinamento ma, più correttamente, come idoneità alla ripetizione nell'applicazione (generalità) e come capacità di regolare una serie indefinita di casi (astrattezza); pertanto, il carattere normativo di un atto non può essere disconosciuto solo perché esso si applica esclusivamente agli operatori di un settore dovendosi, al contrario, verificare se, in quel settore, l'atto è comunque dotato dei sopradescritti requisiti della generalità e dell'astrattezza». In senso parzialmente difforme cfr. invece la posizione di M.P. CHITI, *Il sistema delle fonti*, cit., 436 ss., il quale afferma che «merita infatti ricordare che la nozione acquisita di atti amministrativi generali è quella di atti di carattere provvedimentale, e quindi senza il carattere dell'astrattezza, che determinano effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti che abbiano le medesime caratteristiche. Laddove le linee guida hanno sì un'efficacia di carattere generale, ma in quanto atti con carattere astratto. In sostanza, sono un'esplicazione del potere normativo delle amministrazioni pubbliche, attribuito per legge». Esse dunque, soprattutto ove abbiano carattere vincolante *erga omnes*, con previsioni di carattere astratto, si devono ascrivere al genere degli atti regolamentari (per ora atipici) delle autorità amministrative, attribuiti per legge (nel caso la l. n. 11/2016). In breve, non atti amministrativi, ancorché generali; ma atti di regolamentazione. In sostanza, le linee guida, se sono vincolanti, sono da considerare quali atti di tipo regolamentare; altrimenti sono da considerare quali «atti amministrativi di indirizzo», «come le direttive amministrative (nel diritto nazionale) e gran parte delle comunicazioni della Commissione europea (nel diritto Ue), indicano obbiettivi alle amministrazioni di riferimento, le quali possono motivatamente discostarsene».

un rafforzamento del principio di legalità procedimentale che si è sostanziato, tra l'altro, nelle forme di partecipazione degli operatori del settore nell'opera di predisposizione e stesura delle stesse.

Tanto più ampio è l'ambito della discrezionalità attribuito all'organo amministrativo (*id est* la Scuola Superiore dell'Avvocatura) nell'esercizio del suo potere regolatorio, ossia nella determinazione delle Linee guida, tanto maggiore la necessità di bilanciare sul piano della legalità procedurale la perdita di quella sostanziale, mettendo in evidenza l'importanza della partecipazione al procedimento dei soggetti interessati⁴⁷.

Ciò conferisce al *corpus* normativo delineato nelle Linee guida la forza e il valore della vincolatività delle regole che pone, le quali non possono trarre, a stretto rigore, dalla fonte di provenienza giuridica, ma al più basare (ed incrementare) sul presupposto della partecipazione procedurale dei soggetti istituzionali a cui precipuamente sono dirette.

4. La costituzione delle Scuole forensi e il procedimento di accreditamento degli altri soggetti formatori.

Si è già detto che il soggetto deputato a curare la formazione del praticante avvocato è, per vocazione istituzionale, la Scuola forense, espressione dell'Ordine (o degli Ordini) che la costituisce (costituiscono), idealmente capace – nel disegno normativo tratteggiato – di garantire «la qualità dell'offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge» (art. 6, co 1, Reg. n. 3 del CNF).

La legge professionale precisa infatti, all'art. 29 co 1, lett. c) e h) che il Consiglio dell'Ordine, nel sovrintendere al corretto ed efficace svolgimento del tirocinio forense, «istituisce e organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio», nell'ambito delle attività mirate ad «elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri». Sulla stessa linea si pone il regolamento ministeriale di recentissima approvazione, che nella sua funzione di norma di dettaglio, ribadisce e specifica il principio in base al quale i «Consigli dell'Ordine provvedono *di regola* all'organizzazione dei corsi di formazione *attraverso* le Scuole forensi» di cui all'art. 29 della legge professionale.

Il regolamento n. 3 del Cnf, espressamente dedicato alle modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi, pone, in questa direzione, un'ulteriore indicazione organizzativa importante, dal momento che contestualizza e rende operativo un principio enunciato nell'art. 40 della l. n. 247 del 2012, con cui si apre il titolo della legge rubricato "accesso alla professione". Nel dare, cioè, attuazione alla disposizione secondo cui i Consigli degli Ordini possono stipulare convenzioni con le Università per una piena collaborazione tra i Dipartimenti di Giurisprudenza e gli Ordini medesimi finalizzata al perseguimento della preparazione e crescita professionale dei tirocinanti⁴⁸, l'art. 2 di tale regolamento espressamente prevede che

⁴⁷ In tal senso M. CLARICH, *I procedimenti di regolazione*, in *Il procedimento davanti alle autorità indipendenti*, in *Quaderni del Consiglio di Stato*, Torino, Giappichelli, 1999, p.19

⁴⁸ L'art. 40 della l. n. 247/2012, che usa ancora il termine di Facoltà nonostante la legge professionale dell'avvocatura sia ben di due anni posteriore alla riforma universitaria "Gelmini" che ne sancito la scomparsa, accorpando le Facoltà nei Dipartimenti, prevede tra l'altro un ruolo di promozione e

le Scuole forensi possano essere istituite dagli Ordini anche con la partecipazione delle Università. Prevede e riprende tale possibilità anche l'art. 2, co 6 del Regolamento ministeriale che autorizza, sia pur in termini più generali, l'Ordine ad organizzare i corsi di formazione « anche attraverso apposite convenzioni con le Università»

Senza aprire una parentesi che rischierebbe di chiudersi troppe pagine oltre a quelle consentite ad una riflessione incidentale di questo tipo, sembra che la coniugazione - suggerita dal legislatore - del sapere pratico a quello più squisitamente istituzionale/ accademico nell'ambito dei corsi di formazione professionale trovi ragione nel profondo rinnovamento, da tempo avviato ma sviluppato in misura ancora poco soddisfacente, dei metodi di insegnamento all'interno dei corsi universitari.

La crisi della modernità, e più specificamente delle professioni legali in seno alla nostra società, ha portato ad aprire un dibattito critico nell'ambito della stessa comunità scientifica, finalizzato a leggere i problemi legati alla didattica non più solo da una visione prospettica meramente interna (legata ad esempio all'arricchimento e alla riforma dei piani di studi), ma proiettata anche all'esterno, ossia capace di cogliere e valutarne l'incidenza sulla realtà concreta dei giuristi che è chiamata a formare⁴⁹.

Secondo le teorie post-moderniste del diritto⁵⁰, lo studente, dopo aver oltrepassato la soglia degli insegnamenti istituzionali dei primi anni, votati ad una vera e propria alfabetizzazione giuridica, dovrebbe proseguire il suo percorso intellettuale all'interno di corsi capaci di trovare un punto di equilibrio fra modelli didattici interamente o quasi esclusivamente incentrati sulla teoria⁵¹ (e quindi totalmente incuranti del mondo pratico delle professioni), o viceversa eccessivamente sbilanciati sulla considerazione della prassi⁵² (e quindi privi di ogni riferimento culturale), alla ricerca di una metodologia didattica che porti all'incontro tra *fatto* e *diritto*.

La formazione culturale e l'avviamento alla professione debbono essere unificate già nelle aule universitarie in un percorso comune di apprendimento conoscitivo e di addestramento pratico perchè costituiscono facce della stessa medaglia⁵³: ciò che si deve fornire non è «l'analitica e compiuta conoscenza dei fondali di un mare che si trasforma in continuazione» ma «un pieno dominio dell'uso dei

coordinamento tra il CNF e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà (*rectius* dei Direttori di Dipartimento) di Giurisprudenza che favoriscano questa collaborazione sulla base di convenzioni. Si pensi, ad esempio, in questa prospettiva, agli accordi che possono essere stipulati tra Università e Consigli, finalizzati ad anticipare un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, secondo quanto più dettagliatamente prevede l'art. 5 del Decreto del ministero della giustizia, 17 marzo, 2016, n. 70, proprio in attuazione dell'art. 40.

⁴⁹ Il tema è ampiamente affrontato e sviluppato nel lavoro di M. VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, cit., al quale si rinvia per ogni approfondimento.

⁵⁰ In una prospettiva di più ampio respiro, per un approfondimento del dibattito anche a livello internazionale, cfr. G. MINDA, *Teorie post-moderne del diritto*, Bologna, 2001. In una prospettiva nazionale si v. invece F. PUPPO, *Metodo, pluralismo, diritto. La scienza giuridica fra tendenze "conservatrici" e "innovatrici"*, Aracne editrice, Roma, 2013, in particolare cap. III., oltre che ovviamente il già citato e completo studio di M. VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto*, cit.

⁵¹ Come ad esempio accade in Italia e in Germania.

⁵² Così è soprattutto nel sistema francese e inglese. Sul punto cfr. in particolare le osservazioni di P. MORO, *Didattica forense. La formazione retorica dell'avvocato*, Libreria al Segno, Pordenone, 2009, p. 15 s che suggerisce l'utilità di una didattica performativa che impone la partecipazione attenta dell'attività dell'uditore all'attività di comunicazione del sapere. Cfr. *infra* nota seguente.

⁵³ In tal senso P. MORO, *Educazione giuridica e didattica performativa*, in <http://www.academia.edu>

basilari strumenti di navigazione» di cui il laureato dovrà saper fare un buon utilizzo nell'ambito della sua futura esperienza professionale⁵⁴.

Il sapere giuridico è un sapere pratico che deve orientare l'agire. Il diritto non è una scienza che può essere compresa indipendentemente dalle concrete situazioni problematiche, vale a dire in astratto e poi applicata ai fatti, ma è un fenomeno che si genera in relazione ai fatti. Il che trasferisce la centralità dello studio del diritto dalla conoscenza della legge alla sua applicazione, all'analisi dei casi e alla loro discussione. Spostare l'accento dalla legge al caso, significa portare l'attenzione del discente al luogo in cui la generalità del testo normativo incontra la concretezza del contesto, al punto dove l'orizzonte del passato si fonde con la linea del presente.

Non è un caso che l'ermeneutica gadameriana riconduca il momento iniziale di comprensione di un testo normativo alla domanda: l'interpretazione «ha sempre un rapporto essenziale con la domanda che viene posta all'interprete. Comprendere un testo significa comprendere questa domanda»⁵⁵. Più che fornire risposte, la formazione dei corsi universitari di primo ciclo (e a maggior ragione l'affermazione vale per quelli professionalizzanti) dovrebbe in primo luogo suscitare domande, che spetta poi alla autonomia intellettuale dello studente, sotto la guida sapiente del docente, sfruttare secondo le proprie capacità e i propri interessi⁵⁶.

Se la riflessione giuridica sulla didattica saprà coniugare l'esperienza di formazione del metodo topico-dialettico, consolidata già nella gran parte delle Scuole forensi, con le spinte propulsive maturate in seno all'Accademia per una didattica che educi l'implume giurista al generale paradigma del ragionare per problemi, certamente il connubio soggettivo (Ordine- Università) prospettato nella legge professionale per la gestione organizzativa delle Scuole, potrà portare a risultati di "educazione" giuridica di un certo interesse soprattutto in relazione al futuro dell'attività forense.

Le convenzioni tra i due soggetti pubblici potranno confluire nella costituzione di un'associazione, il cui statuto deve trovare espresso riconoscimento in un atto notarile.

Peraltro, quand'anche la Scuola si presenti dal punto di vista soggettivo con le forme giuridiche di tipo privatistico, si ritiene che essa possa essere considerata alla stregua di un organismo di diritto pubblico⁵⁷, nel senso lato del termine con cui tale definizione può essere assunta, non solo perché emanazione ed espressione di una/due componenti di natura pubblica (Ordine e Università), ma soprattutto per la rilevanza sociale della funzione chiamata ad esercitare: favorire l'ingresso alla professione alle giovani generazioni, per garantire "la cura della qualità e dell'efficacia della prestazione professionale" (*id est* la competenza), nonché trasmettere il dovere "della correttezza dei comportamenti" ai futuri avvocati⁵⁸.

Tutto ciò non può essere indifferente alla questione relativa alla disciplina che deve regolare l'attività organizzativa della Scuola, come attività oggettivamente amministrativa in quanto funzionalizzata (pur se posta in essere da soggetti

⁵⁴ L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Contenuti "culturali" e contenuti "positivi" nella formazione di base del giurista*, in V. CERULLI IRELLI, O. ROSELLI (a cura di), *Unitarietà della scienza giuridica e pluralità dei percorsi formativi*, p. 82 s.

⁵⁵ H. G. GADAMER, *Verità e metodo*, Milano, 1986, p. 386.

⁵⁶ In tal senso M. VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto*, cit. p. 303.

⁵⁷ Sulla nozione, *ex multis*, si rinvia al lavoro monografico di B. MAMELI, *L'organismo di diritto pubblico*, Milano, 2003.

⁵⁸ Richiamando i principi di cui all'art. 1, co 2, lett. c) e d) della l. n. 247/2012.

formalmente privati)⁵⁹. In particolare, con specifico riferimento, ad esempio ai procedimenti di selezione dei docenti e *tutors*, nonché a quelli di attribuzione di borse di studio per i discenti (obbligatoriamente previste, in ragione dell'obbligo di frequenza del corso di formazione imposto dalla normativa)⁶⁰, i quali dovranno essere improntati ai principi dell'evidenza pubblica, nel pieno rispetto dei canoni di pubblicità e trasparenza fissati nella legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/1990.

Nel pieno rispetto della libertà e del pluralismo dell'offerta formativa la legge professionale non affida il monopolio della formazione dei giovani tirocinanti alle Scuole forensi costituite dagli Ordini ma prevede, come meglio specificano anche i regolamenti di attuazione, che anche «altri soggetti previsti dalla legge» possano farsi promotori dell'offerta formativa, purché «giudicati idonei»⁶¹.

Tale giudizio di idoneità si risolve sostanzialmente in un atto di controllo preventivo, attraverso cui il Consiglio dell'Ordine, sentito il Cnf (a cui dovrà essere direttamente presentata l'istanza autorizzatoria qualora il corso di formazione abbia rilevanza nazionale), decide di accreditare o meno l'iniziativa di formazione per la quale è stata presentata richiesta.

Il regolamento ministeriale prevede, in linea con quanto prescritto in via generale all'art. 20 della l. n. 241/1990 sui procedimenti ad istanza di parte, che l'effetto autorizzatorio si produca mediante il meccanismo del silenzio assenso: trascorsi, quindi, trenta giorni dalla presentazione dell'istanza la richiesta «si intende accolta in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato»⁶².

E' importante rilevare come la discrezionalità della decisione relativa all'accreditamento venga ancorata dalla legge alla considerazione di alcuni parametri, che devono trovare espresso riferimento nella domanda dell'istante⁶³ e sulla base dei quali dovrà essere motivata la scelta di concedere o meno il patrocinio da parte dell'Ordine.

Il regolamento n. 17/2018 si preoccupa tra l'altro di specificare, al co 6 dell'art. 2, che i soggetti diversi dalle Scuole «sono ritenuti idonei da Consiglio dell'Ordine in base al programma formativo proposto e al *curriculum vitae* dei docenti». Sembra dunque che elemento dirimente ai fini della decisione sia proprio rappresentato da quell'elemento su cui si è visto essere imperniato tutto il progetto culturale di crescita professionale della futura classe forense propugnato dalla l. n. 247/2012, vale a dire la "qualità" della didattica offerta.

Il programma del corso dovrà essere valutato in stretta correlazione con la metodologia didattica, secondo quanto suggerisce lo stesso regolamento ministeriale che non a caso riunisce i due elementi in un'unica considerazione, nella elencazione dei requisiti per l'ammissibilità della domanda, all'interno della stessa lettera e) del co 3 dell'art. 2: in altri termini, bussola e sestante in base ai quali orientare le decisioni dell'avvocatura sul "se" e "fino a che punto" aprire e affidare al mare *magnum* del mercato la formazione dell'avvocato del futuro. Nella consapevolezza che la credibilità del progetto sotteso alla legge professionale passa anche attraverso una

⁵⁹ Cfr. in tal senso art. 1, co ter, della l. n. 241/1990, secondo cui «I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge».

⁶⁰ Cfr. in tal senso art.6, co 3, del regolamento ministeriale. .

⁶¹ Art. 43, co1; art 2, del regolamento n. 3 del Cnf

⁶² In tal senso art. 2, co 2, del regolamento ministeriale di attuazione dell'art. 43 della l. professionale.

⁶³ Art. 2, co 3, del regolamento ministeriale sopra citato.

rigorosa selezione dei formatori o più precisamente della “bontà” dei progetti formativi accreditati, quanto meno in riferimento al senso e alla cifra che in queste pagine si è cercato di illustrare.